



**L'origine preferenziale delle merci: un'opportunità per le
imprese «export oriented» - Focus Giappone**

CTC - Camera di Commercio Bologna



Lo scenario economico di riferimento

- Il Giappone è il secondo partner commerciale europeo in Asia (dopo la Cina) ed il sesto nel mondo
- Valore delle esportazioni di merci EU-Japan: 58 mld di euro
- Valore delle esportazioni di servizi EU-Japan: 28 mld di euro
- 500.000 lavoratori in EU dipendono da società giapponesi
- 600.000 posti di lavoro in EU sono legati alle esportazioni verso il Giappone
- Il mercato nipponico è il quarto al mondo per ricchezza e conta 127 milioni di persone



Le prospettive dell'accordo

- I settori interessati dalle misure tariffarie: tessili, prodotti agroalimentari, calzature e prodotti in cuoio (max 15 anni)
- Abbattimento misure non tariffarie mediante uniformazione del Giappone a standard internazionali adoperati dall'UE
- Altri settori beneficiati dall'accordo: prodotti chimici, macchinari, veicoli, prodotti farmaceutici, dispositivi medici
- 1 mld di euro l'anno la stima del risparmio in dazi
- Stime di crescita dell'export: prodotti alimentari +180%, macchinari elettrici +16%, sostanze chimiche +22 %



La «chiave doganale» per il migliore accesso al mercato nipponico: l'origine preferenziale

Economic Partnership Agreement EU-Japan



Le regole dell'origine

- Prodotti interamente ottenuti: prodotti primari nello stato naturale e relative trasformazioni (art.3.3)
- Prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari
- Prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché sottoposti a lavorazioni considerate sufficienti (regole di lista allegati 3A e 3B)
- Lavorazioni o trasformazioni insufficienti (art.3.4)

Economic Partnership Agreement EU-Japan



Le regole dell'origine: il cumulo

- **Bilaterale.** I prodotti originari di una delle parti possono essere incorporati in prodotti originari dell'altra, come se fossero originari di quest'ultima.
- **Totale o ampliato.** Ai fini della determinazione dell'origine preferenziale si tiene conto del complesso delle lavorazioni o trasformazioni subite da un prodotto nel territorio delle due parti dell'accordo (una trasformazione si aggiunge all'altra).
- Per fruire del cumulo è necessario che il fornitore fornisca all'esportare le informazioni di cui all'allegato 3C (es. il codice SA del prodotto fornito e quello dei prodotti non originari utilizzati; il valore totale del prodotto e quello dei materiali non originari utilizzati; una descrizione del processo produttivo)



Le regole dell'origine: le tolleranze

- Riguardano i materiali non originari che non rispettino le prescrizioni di cui all'allegato 3B (regole di lista specifiche):
 - non devono superare il 10% del prezzo EXW o FOB del prodotto;
 - per i tessuti si veda l'allegato 3°;
 - in nessun caso si può superare il valore massimo dei materiali non originari come stabilito per singola voce/sottovoce dell'allegato 3B;
 - per gli assortimenti il valore dei componenti non originari deve rimanere entro il 15% del prezzo EXW o FOB del prodotto.



Le regole dell'origine: gli accessori ed i pezzi di ricambio

- Ai fini dell'applicazione delle regole di origine preferenziale fondate sul processo produttivo non sono presi in considerazione, se sono consegnati con il prodotto, sono usuali e non sono fatturati separatamente;
- Ai fini dell'applicazione delle regole di origine preferenziale fondate sul valore dei materiali non originari sono considerati.

Economic Partnership Agreement EU-Japan



La richiesta di trattamento tariffario preferenziale (art. 3.16)

Attestazione di origine rilasciata dall'esportatore per spedizioni singole o multiple.

- iscrizione al REX sopra i 6.000 euro (sotto tale soglia è libera);
- rilasciata su fattura o altro documento commerciale che descriva dettagliatamente il prodotto;
- valida 12 mesi dall'emissione;
- può essere emessa per spedizioni singole oppure per più spedizioni di prodotti identici in un arco temporale di 12 mesi;
- una sola attestazioni per i prodotti delle sezioni SA da XV a XXI smontati e spediti separatamente;
- occorre indicare il criterio di origine applicato.

Conoscenza del carattere originario da parte dell'importatore.

- l'esportatore mette a disposizione dell'importatore tutte le informazioni necessarie ad attestare l'origine preferenziale;
- l'importatore deve essere in grado di fornire indicazioni su:
 - ✓ criterio di origine utilizzato;
 - ✓ descrizione del processo produttivo;
 - ✓ valore dei materiali utilizzati;
 - ✓ classificazione dei materiali non originari;
 - ✓ informazioni supplementari richieste.



Per informazioni:

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/index_it.htm

<https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/>

<https://www.adm.gov.it/portale/origine-preferenziale>

TAXUD-E5_EU_JAPAN_EPA@ec.europa.eu

dogane.bologna@adm.gov.it